

# CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA.**

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

**Visto** il D.M. del 29 marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

**Visto** il Decreto interministeriale n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

**Visto** il D.I. n. 402/2017 che ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

**Visto** tale Decreto che ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

**Visto** l'art. 3 comma 1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità nel quale si specifica che l'attività amministrativa contabile è svolta nei centri di Gestione tra i quali i Dipartimenti;

**Visto** il provvedimento d'urgenza del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia del 7.02.2019, relativo alla richiesta di svolgimento di attività integrative della dott.ssa **Elena Cecchi**;

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA**

**L'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e**

**Sperimentale**, con sede legale in via Savi n. 10, - Cap 56126 Pisa, codice fiscale 80003670504, rappresentata dal Prof. Corrado Blandizzi, d'ora in poi denominata "Soggetto Proponente"

**E**

**L'Azienda Ospedaliero Universitario Federico II**, con sede legale in Via Sergio Pansini, n. 5 80131 Napoli – codice fiscale e partita IVA n. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante"

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Tirocinante**

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività integrative (definibili anche col termine di “tirocinio”) in formazione specialistica in Ginecologia e Ostetricia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, la dott.ssa **Elena Cecchi**, codice fiscale: CCCLNE88H64G702E (d'ora in poi denominato "Tirocinante").

#### **Art. 3 - Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge per un periodo di tre mesi. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio**

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture per lo svolgimento del tirocinio: **U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Oncologica, Pianificazione Familiare.**

#### **Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le attività indicate nel programma formativo.

#### **Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

#### **Art. 7 - Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### **Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Direttore dell'U.O.C. **Ostetricia e Ginecologia Oncologica, Pianificazione Familiare**, Prof. Fulvio Zullo, *tutor* della struttura ospitante, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 9 - Copertura rischi professionali**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ad eccezione della responsabilità del tirocinante, per colpa grave.

#### **Art. 10 – Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 11 - Obblighi e diritti del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvedere previamente a garantirne la conoscenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti alla dott.ssa **Elena Cecchi** per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Il soggetto proponente provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Il soggetto ospitante si impegna a trattare i dati personali del soggetto proponente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso il soggetto ospitante convenzionato.

#### **Art. 13 - Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, D.P.R. 642/1972, verrà assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art.7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte dell'Università (con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa nr. 27304 del 7.6.2016). L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986. La parte che ha interesse alla registrazione della presente Convenzione ne sosterrà il relativo costo. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto consta di cinque facciate su cinque fogli, numerate dal n. 1 al n. 5.

**Per l'Università degli Studi di Pisa**

**Dipartimento di  
Medicina Clinica e Sperimentale  
Prof. Corrado Blandizzi**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria**

**Federico II  
Dott. Vincenzo Viggiani**